



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<p><b>n.79</b> del registro</p> <p>data 19/04/2023</p>	<p><b>OGGETTO: Obinu Giovanna c/o Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.</b></p>
--	---

L'anno duemilaventitre addi diciannove del mese di Aprile alle ore 13:45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
DRAGO Concetta	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore	/	X
PORTELLI Concetta	Assessore	/	X
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Titolare di Elevata Qualificazione del Settore II Benessere di Comunità – Cultura ed Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 29 del 19/04/2023, avente per oggetto: “Obinu Giovanna c/o Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Titolare di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Titolare di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Titolare di Elevata Qualificazione del Settore II Benessere di Comunità – Cultura ed Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 29 del 19/04/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....  
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

## LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA  
E ISTRUZIONE



**REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 29

Del 19.04.2023

**Oggetto: Obinu Giovanna c/o Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.**

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Responsabile di E.Q. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**Premesso che:**

- all'esito del procedimento di pignoramento presso terzi recante n.r.g. es. 266/2021 – promosso dal creditore Giovanna Obinu, con l'intervento della signora Loredana Sgarlata in danno della Serenità Società Cooperativa – il Tribunale Civile di Sciacca – Sezione Esecuzioni rendeva, in data 14.06.2022, l'ordinanza di assegnazione somme con la quale assegnava "in conto del maggior credito vantato, al creditore procedente ed al creditore intervenuto, in proporzione al credito rispettivamente vantato, il credito dichiarato dal terzo pignorato Comune di Scicli fino alla concorrenza di € 12.225,00";
- la suddetta ordinanza di assegnazione somme, munita di formula esecutiva, veniva notificata all'Ente in data 11.08.2022;
- in seguito alla notifica della ordinanza di assegnazione il Comune di Scicli non ha proceduto al pagamento dovuto e non ha proposto opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c.;

**Dato atto** che con successivo atto di precetto, notificato in data 07/01/2023, prot. n. 774, la sig.ra Obinu Giovanna ha intimato al Comune di Scicli di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto di precetto la complessiva somma di € 8.162,64, oltre interessi maturandi e successive occorrente;

**Dato atto**, altresì, che l'ordinanza di assegnazione somme, non essendo stata opposta, costituisce valido titolo esecutivo, gravando sul terzo pignorato far valere tempestivamente le eventuali eccezioni come opposizione all'ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. e non come opposizione agli eventuali successivi atti esecutivi;

**Vista** la nota del 17/03/2023, prot. n. 11617, con l'Ente ha prospettato alla sig.ra Obinu Giovanna, per il tramite di suo legale, la possibilità di definire transattivamente la vertenza con il pagamento, in favore della stessa, della somma di € 8.162,64 *omnia*, pari alla somma assegnata dal giudice oltre alle spese di precetto e agli interessi e accessori maturati e maturandi sulla sorte fino all'effettivo soddisfo e salvo le eventuali spese successive, da corrispondere in un'unica soluzione e entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;

**Dato atto** che, in data 29/03/2023, è pervenuta al protocollo dell'Ente, n. 13233, formale accettazione della superiore proposta transattiva da parte del legale della creditrice;

**Ritenuto** vantaggioso per l'Ente procedere ad accordo bonario con la sig.ra Obinu Giovanna, atteso che esso permette di realizzare un abbattimento dei costi derivanti dall'ordinanza di assegnazione somme (non opposta) e dall'atto di precetto, oltre ad evitare gli ulteriori costi della procedura esecutiva cui l'Ente si espone in caso di mancato pagamento, entro i termini, delle somme intimate con l'atto di precetto;

**Ricordato** che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e ss. del c.c., con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

**Dato atto che:**

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);

- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

**Valutata** la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- I. l'esistenza di una richiesta di composizione bonaria della lite;
- II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c.c.;
- III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;
- IV. l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.

**Ritenuto** che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

**Vista:**

- la deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
- la deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

**Richiamato** l'orientamento della giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

**Rilevato** che secondo l'orientamento pacifico della Corte dei Conti anche le ordinanze di assegnazione somme (esecutive e non opposte) rientrano nel novero dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Basilicata deliberazione n. 121/2013/PAR, del 27.11.2013; Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna 241/2013/PAR, del 25.06.2013;

**Dato atto** che, successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, con determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno di spesa e a liquidare le relative somme;

**Visto** lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la cui sottoscrizione il Comune si impegna, a saldo di ogni pretesa, a corrispondere il pagamento della somma di € 8.162,64 *omnia*, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22.04.2022, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024;

**Visto** il Codice disciplinare aggiornato al CCNL 16.11.2022- Comparto Funzioni Locali 2019/2021;

**Vista** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.;


**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

1. **di procedere**, per quanto in premessa esposto, alla transazione con la sig.ra Obinu Giovanna, domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Misuraca in Mazara del Vallo (TP), per la somma com-

- nessiva di € 8.162,64 omnia, da corrispondere in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
2. **di approvare** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
  3. **di autorizzare** la Responsabile del Settore II – Benessere di Comunità, alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;
  4. **di demandare** al Consiglio Comunale l'adozione dell'atto di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Sciacca in data 14.06.2022 proc. RG. n. 266/2021;
  5. **di dare atto** che successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio, con successivo provvedimento gestionale sarà assunto il relativo impegno a valere sul bilancio di esercizio oltre che a liquidare la relativa somma;
  6. **di pubblicare** la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
  7. **di trasmettere** la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale per conoscenza e al legale della creditrice, avv. Fabrizio Misuraca – pec studiomisuraca@pec.it

**Propone, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ricorrendone i motivi d'urgenza, stante l'urgenza di provvedere al pagamento di cui sopra onde evitare la proposizione di azioni esecutive in danno del Comune.**

**Il Sindaco**  
**Geom. Mario Marino**



**Il Responsabile di E.Q.**  
**Angela Verdirame**





**COMUNE DI SCICLI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA  
E ISTRUZIONE



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 29 del 19.04.2023

**Oggetto: Obinu Giovanna c/ Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.**

---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 19.04.2023

Il Responsabile di E.Q.  
Angela Verdirame

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE (PREN. 24/2023)

Scicli, li 19/04/2023



Il Responsabile di E.Q. Settore III  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

*G. Galanti*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI SCICLI**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**

**ACCORDO DI TRANSAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di

\_\_\_\_\_, in Scicli presso i locali del Palazzo comunale, tra i sotto-  
scritti:

- **da una parte** il Comune di Scicli, rappresentato in questo atto dal

\_\_\_\_\_, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta

deliberazione di GM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente  
esecutiva;

- **dall'altra** Obinu Giovanna, rappresentata dal \_\_\_\_\_, domi-

ciliato presso \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

- che, all'esito del procedimento di pignoramento presso terzi recante  
n.r.g. es. 266/2021 – promosso dal creditore Giovanna Obinu, con l'inter-

vento della signora Loredana Sgarlata in danno della Serenità Società Coo-  
perativa – il Tribunale Civile di Sciacca – Sezione Esecuzioni rendeva, in

data 14.06.2022, l'ordinanza di assegnazione somme con la quale assegnava

“in conto del maggior credito vantato, al creditore procedente ed al creditore

intervenuto, in proporzione al credito rispettivamente vantato, il credito di-

chiarato dal terzo pignorato Comune di Scicli fino alla concorrenza di €

12.225,00”;

- che la suddetta ordinanza di assegnazione somme, munita di formula

esecutiva, veniva notificata all'Ente in data 11.08.2022;

- che in seguito alla notifica della ordinanza di assegnazione il Comune di

Scicli non ha proceduto al pagamento dovuto e non ha proposto opposizione

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c.;

Dato atto che con successivo atto di precetto, notificato in data  
07/01/2023, prot. n. 774, la sig.ra Obinu Giovanna ha intimato al Comune di

Scicli di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto di precetto

la complessiva somma di € 8.162,64, oltre interessi maturandi e successive

occorrenze;

- che con nota del 17/03/2023, prot. n. 11617, l'Ente ha prospettato alla sig.-

ra Obinu Giovanna, per il tramite di suo legale, la possibilità di definire

transattivamente la vertenza con il pagamento, in favore della stessa, della

somma di € 8.162,64 *omnia*, pari alla somma assegnata dal giudice oltre alle

spese di precetto e agli interessi e accessori maturati e maturandi sulla sorte

fino all'effettivo soddisfo e salvo le eventuali spese successive, da corri-

spondere in un'unica soluzione e entro sessanta giorni dalla sottoscrizione

dell'accordo transattivo;

- che, in data 29/03/2023, è pervenuta al protocollo dell'Ente, n. 13233, for-

male accettazione della superiore proposta transattiva da parte del legale

della creditrice;

- che risulta vantaggioso per l'Ente procedere ad accordo bonario con la

sig.ra Obinu Giovanna, atteso che esso permette di realizzare un abbattimen-

to dei costi derivanti dall'ordinanza di assegnazione somme (non opposta) e

dall'atto di precetto, oltre ad evitare gli ulteriori costi della procedura esecu-

tiva cui l'Ente si espone in caso di mancato pagamento, entro i termini, delle

somme intimate con l'atto di precetto;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

che fa parte integrante ed inscindibile col testo che segue, tra le superiori

parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

Il Comune di Scicli, e la sig.ra Obinu Giovanna, come sopra rappresentati, con la presente scrittura privata a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

Il Comune di Scicli, offre a tacitazione dell'intera pretesa creditoria, indicata in premessa, la somma onnicomprensiva di euro 8.162,64 (*ottomilacentosessantadue,64*), da liquidarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo;

Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: \_\_\_\_\_, intestato a Obinu Giovanna, successivamente all'adozione di apposito provvedimento dirigenziale di liquidazione delle somme;

**ART.2**

La parte privata come dettagliatamente indicata in premessa accetta la somma definita nell'art.1 a tacitazione e saldo di ogni pretesa, spettanza, rivalsa presente e futura nei confronti del Comune di Scicli e si impegna a non intentare nei confronti del Comune di Scicli azioni giudiziarie inerenti alla stessa controversia e a non chiedere la corresponsione di ulteriori interessi e/o somme rispetto all'importo pattuito nella suddetta transazione, ritenendosi soddisfatto della somma anzidetta ove ricevuta entro i termini di cui all'art. 1.

Tanto precisato, la parte, pertanto, dichiara espressamente di non aver più nulla a pretendere dal Comune di Scicli per le attività indicate in premessa, e conseguentemente rinuncia alle ulteriori somme, interessi e spese legali.

**ART. 3**

Le parti danno reciprocamente atto che il presente accordo verte su diritti integralmente disponibili e dei quali le parti medesime hanno la capacità di disporre ai sensi dell'art. 1966 del codice civile.

**ART. 4**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne abbia dato causa.

~~~~~

**Comune di Scicli**


**Parte Privata**

*La presente scrittura viene sottoscritta anche dai procuratori o difensori delle parti, al solo fine della rinuncia al vincolo della solidarietà nascente dall'art. 68 della legge professionale.*

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE  
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_ :

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:  
è diventata esecutiva il 19.4.23 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

Ac. N. \_\_\_\_\_